

	1 STATUTO	
	Associazione A.R.PA. Associazione Raggiungimento Parità APS	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive mo-	
	difiche, una associazione avente la seguente denominazione:	
	"A.R.PA.-Associazione Raggiungimento Parità APS", da ora in avanti denomi-	
	nata "associazione", con sede legale nel Comune di Massa, all'indirizzo risul-	
	tante dalla Amministrazione competente,	
	L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che per-	
	mettano il conseguimento delle finalità e scopi, nonché partecipare come so-	
	cia ad altri enti o organizzazioni aventi scopo analogo.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate	
	e dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti	
	attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato delle/dei proprie/i associate/i o delle persone aderenti agli enti	
	associati:	
	Scopo e finalità:	
	-Promuovere il principio delle pari opportunità, con particolare riguardo alla	
	valorizzazione delle risorse femminili esistenti nel territorio, riconosciute come	

elemento fondamentale per il perseguimento di un sviluppo locale socialmente sostenibile e all'ampliamento del diritto di cittadinanza.

-Contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme, ponendo, a fondamento delle proprie linee di intervento, i principi guida dell'autodeterminazione e della relazione tra donne al fine di sostenere i processi di uscita dalla violenza L'Associazione si riconosce nella definizione della violenza di genere affermata nella Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/100 del 20 Dicembre 1993 "Un qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni e sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata delle donne". L'Associazione mette a disposizione servizi specialistici a protezione e sostegno dei minori vittime di maltrattamento, incuria ed abuso tenendo conto anche della correlazione tra violenza domestica e violenza assistita.

L'Associazione, anche attraverso la gestione del Centro Antiviolenza D.U.N.A. Donne Unite Nell'Antiviolenza e della Casa Rifugio contribuisce all'interruzione della violenza ai danni di donne e minori, garantendo, in collegamento con i servizi territoriali, il supporto, il pronto intervento, la rilevazione delle violenze e la valutazione della pericolosità e del rischio nonché l'accompagnamento di donne e minori vittime di violenza nel percorso di fuoriuscita, di autonomia ed empowerment.

Per tali finalità interviene prontamente, con misure di protezione immediata in case rifugio a indirizzo segreto, per favorire l'allontanamento delle donne

e delle/dei loro figlie/i minori dal contesto violento e iniziare il percorso di autonomia, consapevolezza e liberazione dalla violenza.

Valorizza i saperi femminili, trasmette la storia e la cultura delle donne, progetta e realizza percorsi nelle scuole sulla pedagogia sulla parità di genere, differenza sessuale e sul riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere e di contrasto al bullismo;

Attività:

L'associazione promuove le seguenti attività di ordine generale previste dal co. 1, art. 5 Cts:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 2.

Per dare attuazione alle attività generali sopra descritte l'Associazione svolge anche le seguenti attività specifiche:

1. Offrire informazioni e fornire consulenze nell'ottica della promozione e diffusione delle pari opportunità, con riguardo anche alle tematiche della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro della tutela dei diritti e della salute, in particolar modo della donna;

2. Sviluppare indagini, studi e ricerche di carattere psico-socioeconomico e storico - culturale, in maniera da rispondere alle necessità esistenti sul territorio ed anticipare i cambiamenti in atto a livello locale, in un'ottica di

	genere e non solo;	
	3. Promuovere il diritto all'educazione ed alla formazione tramite la progettazione e la gestione di corsi di formazione secondo il principio del life long learning, con particolare attenzione alle pari opportunità. L'Associazione si propone inoltre come osservatorio permanente dei fabbisogni formativi che emergono nel contesto territoriale di riferimento;	
	4. Favorire la diffusione della cultura di genere, avvalendosi dell'utilizzo e della gestione dei media tradizionali (stampa, radio e televisione) e degli strumenti informatici della comunicazione ed informazione. A questo riguardo obiettivo dell'Associazione sarà anche quello di favorire l'attivazione di Centri di Documentazione Multimediale presso strutture esistenti o in corso di realizzazione;	
	5. Realizzare iniziative ed interventi inerenti alle Politiche Attive del Lavoro, alla Formazione e all'Orientamento Professionale con riguardo anche alla promozione di una cultura d'impresa;	
	6. Fornire consulenza legale in un'ottica di genere, assicurare alle vittime di violenza che ne facciano richiesta il necessario sostegno di consulenza legale nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;	
	7. Offrire consulenza e assistenza psicologica alla componente femminile.	
	8. Contribuire all'interruzione della violenza ai danni di donne e minori;	
	9. Gestione del Centro Antiviolenza D.U.N.A. e della casa rifugio ad indirizzo segreto omonima, luoghi protetti dove le donne che subiscono violenza, sole o con le/i figlie/i minori, vengono accolte e protette;	
	10. Garantire in collegamento con i servizi territoriali il supporto di risorse di	

pronto intervento e prima accoglienza, di rilevazione e valutazione della pericolosità della situazione, di presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, di atti persecutori o stalking; di minori oggetto di maltrattamenti, abusi o vittime;

11. promuovere e sostenere l'impegno di contrasto alla violenza di genere anche tramite la costituzione di parte civile dell'Associazione nei processi di violenza ed in genere per tutti i reati per i quali l'Associazione risulta persona offesa e/o danneggiata dal reato;

12. valorizzare il ruolo della diade familiare, madre bambina/o e promuovere una genitorialità che spezzi la spirale della violenza e l'esperienza traumatica da questa derivata;

13. valutare le conseguenze psicologiche derivate dalla violenza anche attraverso figure specialistiche, con interventi individuali e di gruppo;

14. fornire informazione, orientamento ed affiancamento nella fruizione della rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;

15. Promuovere azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e degli stereotipi di genere al fine di: contribuire all'emersione del fenomeno, sviluppare conoscenze e competenze in materia, rafforzare le normative e le politiche di contrasto per una pieno riconoscimento e tutela dei diritti delle vittime, favorire l'assunzione sociale di responsabilità rispetto al fenomeno della violenza, contribuire, con particolare riferimento ai giovani nelle scuole, all'affermazione di una cultura di rispetto della persona nella sua integrità e inviolabilità;

	16. Partecipare all'organizzazione e/o organizzare, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni e privati, iniziative e moduli formativi congiunti, su tematiche di genere e sui temi della violenza rivolti agli operatrici/ori che a vario titolo operano in questo ambito (operatrici/ori socio-sanitari, degli Enti locali, delle Forze dell'Ordine, dei Centri antiviolenza), oltre a interventi di formazione rivolti al personale volontario.	
	17. Partecipazione e promozione a Protocolli di rete regionali, provinciali anche con associazioni, enti, Forze dell'Ordine, Tribunale, Procura della Repubblica e altri soggetti del territorio che intervengono a vario titolo nell'azione di contrasto alla violenza di genere	
	18. Promozione e organizzazione di gruppi e attività anche finalizzate all'orientamento lavorativo e professionalizzante per creare momenti di aggregazione e formazione per donne vittime di violenza nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e di empowerment.	
	Lo scopo sociale verrà inoltre conseguito mediante la promozione e l'organizzazione d'incontri, convegni, corsi di studio e di formazione professionale, progetti, ricerche, mostre, edizione e stampa di riviste, giornali e quant'altro sia utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo stesso, ivi compresa la cura e la gestione di attività di supporto ad iniziative promosse da Enti, Associazioni ed imprese e l'erogazione di contributi a favore di istituzioni pubbliche e private.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito	

Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero delle/gli associate/i)

Il numero delle associate/i è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammessa/o come associata/o dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	Solo socie di sesso femminile possono diventare operatrici del Centro Violenza DUNA gestito dall'Associazione, come anche previsto dalla Convenzione di Istanbul.	
	Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro delle/gli associate/i.	
	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle/agli interessate/i.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi delle/gli associate/i)	
	Le/Gli associate/i hanno il diritto di:	

-	eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
-	esaminare i libri sociali;	
-	essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
-	frequentare i locali dell'associazione;	
-	partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
-	concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
-	essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
-	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;	
	Le/Gli associate/i hanno l'obbligo di:	
-	rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
-	svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
-	versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associata/o)	
	La qualifica di associata/o si perde per morte, recesso o esclusione.	
	L'associata/o che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o attua in modo implicito o esplicito comportamenti contrari agli scopi e alle finalità dell'Associazione , può essere esclusa/o dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato	

	le giustificazioni dell'interessata/o. La deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata adeguatamente all'associata/o che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni.	
	L'associata/o può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua	
	decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita delibe-	
	razione da comunicare adeguatamente all'associata/o.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, pur-	
	ché sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalu-	
	tabili e trasmissibili.	
	Le/Gli associate/i che comunque abbiano cessato di appartenere all'associa-	
	zione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ART. 6	
	(Organi)	
	Sono organi dell'associazione:	
-	l'Assemblea;	
-	il Consiglio Direttivo;	
-	la/il Presidente;	
-	la/il Vice Presidente.	
	ART. 7	
	(Assemblea)	

	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte/i coloro che sono iscritte/ti, da al-	
	meno 3 mesi, nel libro delle/gli associate/i.	
	Ciascun/a associata/o ha un voto.	
	Ciascun/a associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/o as-	
	sociata/o mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,	
	contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine	
	del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea	
	per posta o mail all'indirizzo e mail risultante dal libro delle/gli associate/i.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilan-	
	cio di esercizio se da predisporre in base alla normativa in vigore.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità	
	o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle/gli asso-	
	ciate/i.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;	
	- approva il bilancio di esercizio se necessario in base alla normativa vigente;	
	- delibera sulla responsabilità delle/i componenti degli organi associativi, ai	
	sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di respon-	
	sabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione delle/gli associate/i;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	

-	delibera lo scioglimento;	
-	delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;	
-	delibera sull'importo, termini e modalità di versamento della quota associativa	
	annuale;	
-	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza	
	di almeno la metà delle/gli associate/i, in proprio o per delega, e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero delle/gli associate/i presenti, in proprio	
	o per delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approva-	
	zione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/i com-	
	ponenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.	
	Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$	
	delle/gli associate/i e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimo-	
	nio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle/gli associate/i.	
	ART. 8	
	(Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per	
	gravi motivi, revocato con motivazione.	

	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia	
	per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e	
	con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle/gli associate/i;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle/gli associate/i;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associa-	
	zione o ad essa affidati;	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3	
	e 10, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere	
	rielette/i.	
	La maggioranza delle/gli consigliere/i sono scelte/i tra le persone fisiche as-	
	sociate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile	
	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggio-	
	ranza delle/dei componenti.	

	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Il potere di rappresentanza attribuito alle/ai consigliere/i è generale, pertanto	
	le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza	
	ART. 9	
	(Presidente)	
	La/Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni	
	ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli	
	atti che la impegnano verso l'esterno.	
	La/Il Presidente è eletta/o dall'Assemblea tra i propri componenti a maggio-	
	ranza dei presenti.	
	La/Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per sca-	
	denza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per	
	gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle/i presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo,	
	la/il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.	
	La/Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministra-	
	zione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali or-	
	gani, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	La/Il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogni-	
	qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 10	

	(Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 11	
	(Revisione legale dei conti)	

	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i re-	
	quisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 12	
	(Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-	
	venti ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento	
	delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 13	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire,	
	anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 14	
	(Risorse economiche)	
	L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funziona-	
	mento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote	
	associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, ren-	
	dite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività	
	diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo	
	settore.	

	ART. 15	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza	
	dal primo gennaio di ogni anno nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni per	
	cui la legge ne rende obbligatoria la redazione.	
	In tali ipotesi esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla	
	Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
	e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione	
	o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	ART. 16	
	(Bilancio sociale e informativa sociale)	
	Se ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate superano i	
	limiti di legge (attualmente 100 mila euro annui), l'associazione deve pubbli-	
	care annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali	
	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti	
	degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mi-	
	lione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bi-	
	lancio sociale.	
	ART. 17	

	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
-	libro degli associate/i, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
-	registro dei volontarie/i, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
-	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere	
	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo	
	di amministrazione;	
-	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a	
-	cura dello stesso organo;	
-	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	Le/Gli associate/i hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.	
	ART. 18	
	(Volontarie/i)	
	Le/I volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tra-	
	mite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,	
	mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Alle/ai volontarie/i possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro	

	limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di am-	
	ministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'associazione.	
	ART. 19	
	(Lavoratrici/ori)	
	L'associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di presta-	
	zioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/i proprie/i associate/i,	
	solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di inte-	
	resse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore ai limiti di legge (attualmente al 50% del numero dei volontari o al	
	5% del numero degli associati).	
	ART. 20	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del	
	Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta	
	dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more	
	della piena operatività del suddetto Ufficio.	

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatrici/ori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3	1605	02/11/2020	0,00	TZR20L001605000YG
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	

0,00

ESENTE

TZR

